



COMUNE DI ANTRODOCO

Provincia Rieti

Corso Roma 15 - 0213 ANTRODOCO - RIETI - Tel. 0746/578185 - Fax. 578623 - C.F. 00103110573- c/c postale 14981021

REGOLAMENTO

COMMERCIO SU

AREE PUBBLICHE



Claudio Billeri
progetti di formazione

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

- Art. 1 - Premessa**
- Art. 2 - Finalità**
- Art. 3 - Criteri Generali**
- Art. 4 - Definizioni**
- Art. 5 - Tipologie di esercizio dell'attività**
- Art. 6 - Vendita di particolari merci**
- Art. 7 - Autorizzazione all'esercizio mediante l'uso di posteggio**
- Art. 8 - Autorizzazione per la forma itinerante**
- Art. 9 - Esercizio dell'attività in assenza del titolare**
- Art. 10 - Disposizioni contro l'abusivismo, DURC e carta di esercizio**
- Art. 11 - Operazioni di spunta**
- Art. 12 - Orario di esercizio dell'attività**
- Art. 13 - Scadenza delle concessioni poste in essere**
- Art. 14 - Durata delle concessioni nei mercati, fiere e posteggi isolati**
- Art. 15 - Bando di miglitoria**
- Art. 16 - Scambio del posteggio.**
- Art. 17 - Bando pubblico di assegnazione**
- Art. 18 - Produttori agricoli**
- Art. 19 - Affidamento a privati**
- Art. 20 - Modifiche al settore merceologico**
- Art. 21 - Subingresso**
- Art. 22 - Le aree dedicate al commercio**
- Art. 23 - Utilizzo del suolo pubblico**
- Art. 24 - Utilizzo delle tende solari**
- Art. 25 - Utilizzo dei veicoli definiti "camion negozio"**
- Art. 26 - La forma itinerante, divieti e limitazioni**
- Art. 27 - I mercati**
- Art. 28 - Le fiere**

Art. 29 - Le fiere promozionali a carattere straordinario

Art. 30 - Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo

Art. 31 - Istituzione, modifica, soppressione dei mercati, delle fiere e dei posteggi isolati

Art. 32 - Revoca dell'autorizzazione e decadenza della concessione

Art. 33 - Sospensione del titolo abilitativo

Art. 34 - Sanzioni

Art. 35 - Disposizioni finali

Art. 36 - Norme transitorie

Art. 1 - PREMESSA

1. Il presente regolamento è redatto sulla base delle disposizioni emanate dalla regione Lazio attraverso la legge 6 Novembre 2019 n° 22.
2. Il piano comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica, previsto dall'articolo 52 comma 1 della legge regionale 22/2019 costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento; il piano comunale contiene la ricognizione delle aree destinate allo svolgimento del commercio su area pubblica indicate nell'atto regolamentare unitamente alla rappresentazione grafica con allegata legenda.
3. Il regolamento e il piano sono approvati dal Consiglio Comunale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
4. Il regolamento e il piano hanno validità almeno triennale e possono essere aggiornati in qualsiasi momento, anche separatamente, mediante le medesime modalità previste per la loro approvazione; mantengono la propria validità fino alla loro sostituzione o rinnovo.

Art. 2 – FINALITA'

1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni della legge regionale 22/2019, disciplina l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, le procedure amministrative relative e l'individuazione dei luoghi dove tale attività è consentita o sottoposta a limitazioni o divieti; persegue inoltre le seguenti finalità:
 - a) l'organizzazione dell'attività commerciale su area pubblica.
 - b) lo svolgimento dell'attività commerciale.
 - c) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita, di accesso e di acquisto dei consumatori.
 - d) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci.
 - e) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
 - f) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al ruolo e riconoscimento delle medie e piccole tipologie di attività commerciale nonché la tutela dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità;
 - g) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane, la promozione del territorio e delle risorse comunali;

- h) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.
- i) La sicurezza degli operatori e dei fruitori delle aree mercatali e fieristiche sia in relazione alle attrezzature commerciali utilizzate che al rispetto delle caratteristiche delle condizioni di deflusso ordinato dei partecipanti in caso di necessità.

ART. 3 – CRITERI GENERALI

1. I criteri generali cui si ispira il presente regolamento ai fini dell'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche si basano sui seguenti indirizzi:

- a) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tal fine forme di incentivazione.
- b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c) salvaguardare le aree di interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale.
- d) Disciplinare le varie fasi e casistiche di accesso all'attività, nell'ottica della semplificazione amministrativa e della celerità del procedimento.
- e) Sanare e regolamentare le situazioni che nel tempo si sono radicate sul territorio e che hanno dimostrato la loro utilità e affinità ai criteri generali circa gli scopi, i principi e le finalità del presente regolamento.

ART. 4 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) Per legge regionale, la Legge della Regione Lazio 16 Novembre 2019 n° 22 (pubblicata sul BU del 7 Novembre 2019 n° 90) e successive modificazioni.
- b) Per regolamento regionale (Regolamento di esecuzione non ancora emanato).
- c) Per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande in assenza del servizio assistito di somministrazione effettuate sulle aree pubbliche coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;

- d) Per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- e) posteggio, la parte di area pubblica o di area privata, della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale secondo la definizione fornita dall'articolo 39 comma 1 lettera d), punti 1,2 e 3 della Legge Regionale;
- f) posteggio fuori mercato, un posteggio destinato all'esercizio dell'attività e non compreso nei mercati;
- g) Per mercato, l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande, i mercati assumo denominazione diverse a seconda delle caratteristiche indicate dall'articolo 41 della Legge Regionale;
- h) Per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto disposto dal regolamento comunale;
- i) Per posteggio stagionale l'area data in concessione per essere utilizzata per un periodo determinato, non inferiore a 2 mesi né superiore a 6 mesi;
- j) fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche in giorni stabiliti, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- k) fiera promozionale a carattere straordinario, la manifestazione fieristica, ad esclusione di quelle disciplinate dalla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del Lazio) e successive modifiche, finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori dell'Unione europea e non, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale di cui all'articolo 8 della L.R. 20/2009 nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
- l) Per spunta, l'operazione con la quale, all'orario stabilito dal comune, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi che siano liberi a causa dell'assenza temporanea del concessionario
- m) Per spuntista, l'operatore abilitato all'esercizio dell'attività e che, non risultando titolare di concessione di posteggio per quel giorno, aspira ad occupare occasionalmente un posto non occupato dall'operatore concessionario;
- n) Per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato alle operazioni di spunta prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- o) Per presenze in una fiera, il numero delle volte che l'operatore si è presentato alle operazioni di spunta e ha esercitato effettivamente l'attività commerciale;
- p) Per miglioria, la procedura che precede l'emanazione del bando pubblico di assegnazione dei posteggi non assegnati, che consente agli operatori concessionari di richiedere il trasferimento, all'interno del medesimo mercato e nell'ambito del medesimo settore merceologico, della propria attività e quindi concessione
- q) Per scambio del posteggio, la possibilità di due operatori appartenenti al medesimo settore o specializzazione merceologica di essere autorizzati allo scambio dei posteggi in loro concessione.

- r) Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggio, il documento rilasciato dal Comune con contestuale concessione di posteggio contenente l'indicazione del o dei settori merceologici autorizzati, delle dimensioni del posteggio, della merceologia che può essere posta in vendita e il giorno e luogo di utilizzo.
- s) Per autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante, il titolo rilasciato da uno dei comuni italiani, che abilita il soggetto ad esercitare l'attività esclusivamente in forma itinerante su tutto il territorio nazionale.
- t) Per posteggio riservato, il posteggio individuato nel piano del commercio e riservato a soggetti determinati individuati dal piano stesso, come indicato nell'articolo 48 comma 1 della Legge Regionale;
- u) Per settore merceologico, la limitazione alla vendita di merci riconducibili ai settori ALIMENTARE e/o NON ALIMENTARE.
- v) Per specializzazione merceologica, la limitazione alla vendita di determinati prodotti o gruppi di essi che rappresentano una o più parti di settore merceologico.
- w) Per operatore su area pubblica, l'impresa individuale, società di persone o di capitale, abilitata all'esercizio dell'attività da uno dei Comuni delle regioni Italiane.
- x) Per produttore agricolo, il soggetto che ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile effettua la coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, come individuato dal Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n° 228 e che effettua la vendita su area pubblica dei prodotti provenienti, in misura prevalente, dalle proprie colture o allevamenti.
- y) Per mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, i mercati che si svolgono su un'area pubblica o su un'area privata di cui il comune abbia la disponibilità, anche nei giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare, l'hobbysmo, l'antiquariato, le cose usate, compreso il baratto, l'oggettistica antica, il modernariato, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione
- z) Rotazione commerciale, l'utilizzazione, tramite prestabilita periodica rotazione, dell'insieme di posteggi, ubicati in zone diverse, assegnati a una pluralità d'operatori, per svolgervi commercio di generi alimentari e non alimentari;

Art. 5 – TIPOLOGIE DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Il commercio su area pubblica può essere svolto:
 - a) mediante l'utilizzo di posteggio, come definito nell'articolo 4 comma 1 lettera e);
 - b) in forma esclusivamente itinerante;
2. L'esercizio dell'attività di cui alla precedente lettera a) necessita di apposita autorizzazione rilasciata dal comune del luogo dove l'area è ubicata, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del presente regolamento.
3. L'esercizio dell'attività di cui alla precedente lettera b), in forma esclusivamente itinerante, è consentito a chi sia in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza anagrafica, sede legale dell'impresa o altro comune nel quale

si intende avviare l'attività, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del presente regolamento.

4. I posteggi o il complesso di posteggi possono assumere, a seconda dei casi le seguenti denominazioni:

a) posteggi isolati o fuori mercato

b) mercati

c) fiere

d) fiere promozionali a carattere straordinario.

e) mercatini dell'antiquariato e del collezionismo.

5. I titoli abilitativi all'esercizio dell'attività devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta degli organi addetti alla Vigilanza.

6. L'autorizzazione relativa all'esercizio del commercio del settore merceologico alimentare consente anche, previo rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, di effettuare sia la vendita che la somministrazione di cibi e di bevande, a condizione che sia escluso il servizio assistito di somministrazione.

7. La vendita e/o somministrazione non assistita di bevande alcoliche su area pubblica è disciplinata dalla normativa nazionale di settore.

Art. 6 – VENDITA DI PARTICOLARI MERCI

1. Le merci usate che vengono esposte per la vendita da parte degli operatori devono essere separate nettamente da quelle non usate; l'operatore dovrà indicare in maniera estremamente chiara, mediante esposizione di idoneo cartello reso ben visibile al pubblico, che i prodotti esposti per la vendita sono usati, e non si dovrà in alcun modo trarre in inganno il consumatore finale. La commercializzazione di tali merci è soggetta anche al possesso del registro previsto dall'articolo 128 del TULPS approvato con R.D. 18 Giugno 1931 n° 773, opportunamente vidimato nelle forme previste, solamente se il loro prezzo di vendita sia superiore ai 100 €. Tale importo infatti viene stabilito quale limite "di scarso valore commerciale" esentato dall'applicazione del TULPS ai sensi dall'articolo 247 del Regolamento di applicazione del TULPS approvato con R.D. 6 Maggio 1940 n° 635.

2. La vendita in qualsiasi forma di oggetti da punta e da taglio atti ad offendere è soggetta al preventivo rilascio della licenza prevista dall'articolo 37 del TULPS, approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931 n° 773, rilasciata dal comune di residenza dell'operatore e vidimata da tutti i comuni nel cui territorio si intende effettuare la vendita. La licenza ha validità di 3 (tre) anni a decorrere dal giorno successivo a quello del suo rilascio, ai sensi dell'articolo 13 del TULPS.

3. Rimangono valide e pienamente applicabili le altre disposizioni speciali che prevedono il possesso di specifiche qualifiche, attestati, diplomi, licenze o titolo comunque denominato necessario per la vendita di determinati prodotti.

4. Nell'ipotesi che le merci poste in vendita necessitino anche del rilascio di una licenza, attestazione, comunicazione o altro titolo previsto dalle disposizioni del

TULPS, tale titolo dovrà essere esibito in originale agli organi di vigilanza ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento di applicazione del TULPS.

5. E' vietata la vendita su area pubblica, in qualsiasi forma svolta, di animali da affezione.

ART. 7 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO MEDIANTE L'USO DI POSTEGGIO

1. L'attività di commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di posteggio è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione e contestuale concessione di posteggio.
2. L'autorizzazione è rilasciata, sulla base delle procedure contenute nell'articolo 17 del presente regolamento, a persone fisiche, società di persone o capitale, che risultino in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010.
3. L'autorizzazione è rilasciata in relazione ad uno o entrambi i settori merceologici, alimentari e non alimentari sempre che sia dimostrato, nel caso di settore alimentare, anche il possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010 dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante della società ovvero della persona da loro preposta all'esercizio dell'attività.
4. Contestualmente all'autorizzazione di cui al presente articolo il comune rilascia la concessione di suolo pubblico che abilita ad esercitare, limitatamente al settore merceologico o specializzazione merceologica in essa indicata, l'attività di commercio nel giorno e con le caratteristiche dimensionali e di luogo indicate nella concessione stessa.
5. Le caratteristiche di ciascun posteggio sono oggetto di dettagliata specificazione nella parte seconda del presente regolamento e fanno parte della ricognizione delle aree previste dal piano ai sensi dell'articolo 1 comma 2;
6. I posteggi utilizzati all'interno dei mercati potranno avere durata annuale o stagionale, in quest'ultimo caso la durata, in una unica soluzione, non potrà essere inferiore a 2 (due) mesi né superiore a 6 (mesi) del medesimo anno.
7. I posteggi fuori mercato potranno avere le medesime caratteristiche previste dal comma precedente.
8. E' fatto divieto all'esercente concessionario del posteggio di utilizzarlo in maniera difforme da quanto indicato nel piano delle aree e nella concessione stessa, sia in relazione alle sue dimensioni che alla destinazione o specializzazione merceologica.
9. L'autorizzazione, da esibirsi in originale agli organi di vigilanza, consente anche l'esercizio in forma itinerante, la partecipazione alle fiere e alle operazioni di spunta su tutto il territorio nazionale, oltre all'utilizzo del posteggio assegnato.
10. Nell'ipotesi che la concessione di posteggio per il commercio di prodotti alimentari consenta la realizzazione di una struttura fissa, inamovibile e permanentemente

fissata a terra, da realizzarsi previo consenso dei competenti uffici edilizi comunali, la struttura potrà consentire l'accesso al suo interno dei clienti.

11. Nei mercati e nelle fiere costituite da un numero di posteggi non superiori a 100 unità, al medesimo soggetto giuridico non è consentito di possedere, a qualsiasi titolo, proprietà o gestione, oltre 2 concessioni per ognuno dei settori merceologici; in alternativa è consentito fino ad un massimo di 3 posteggi del settore merceologico prevalente in quel mercato o fiera.
12. Nei mercati e nelle fiere costituite da un numero di posteggi superiori a 100 unità, al medesimo soggetto giuridico non è consentito di possedere, a qualsiasi titolo, proprietà o gestione, oltre 3 concessioni per ognuno dei settori merceologici; in alternativa è consentito fino ad un massimo di 5 posteggi del settore merceologico prevalente in quel mercato o fiera.
13. Il medesimo soggetto giuridico non può essere possessore, a qualsiasi titolo, proprietà o gestione, di oltre 5 autorizzazioni e concessioni per posteggi isolati.
14. I soggetti indicati dall'articolo 31 comma 7 lettere a), b), c) e d) del presente regolamento non possono essere titolare di oltre una concessione di suolo pubblico nel medesimo mercato o fiera.

ART. 8 – AUTORIZZAZIONE PER LA FORMA ITINERANTE

1. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in forma esclusivamente itinerante è consentito a coloro che sono in possesso della specifica autorizzazione, richiesta e rilasciata dal comune di residenza anagrafica dell'imprenditore o sede legale della società, o anche da qualsiasi altro comune nel quale si intenda avviare concretamente l'attività, ottenendo il titolo abilitativo previsto dal procedimento amministrativo prescelto da quel comune.
2. L'autorizzazione, da esibirsi in originale agli organi di vigilanza, consente l'esercizio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale solamente se si utilizza uno dei "veicoli" definiti dall'articolo 47 comma 1 del codice della strada approvato con D.lgs 30 Aprile 1992 n° 285; ed inoltre le seguenti attività:
 - a) partecipazione alle operazioni di spunta nei mercati e nelle fiere su tutto il territorio nazionale;
 - b) la vendita al domicilio dell'acquirente, intendendo per questo non solo la privata dimora, ma anche il luogo dove l'acquirente si intrattiene per motivi di lavoro, cura, intrattenimento o svago, su tutto il territorio nazionale;
 - c) la partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale;
3. L'autorizzazione è rilasciata in relazione ad uno o entrambi i settori merceologici, alimentare e non alimentare, sempre che sia dimostrato il possesso del requisito morale ed anche professionale nel caso di settore merceologico alimentare, così come previsto dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010, dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante della società ovvero della persona da loro preposta all'esercizio dell'attività.

4. Lo svolgimento dell'attività deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel successivo articolo 26

ART. 9 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN ASSENZA DEL TITOLARE

1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o di uno dei soci nel caso di impresa svolta in forma societaria, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito esclusivamente da parte di collaboratori familiari regolarmente iscritti o di un dipendente.
2. Il rapporto tra l'impresa ed il soggetto che la conduce in assenza del titolare o legale rappresentante o socio è comprovato mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) nella quale si attesti il tipo di rapporto e la sua durata.
3. La dichiarazione di cui al comma 2, sottoscritta da entrambi gli interessati, titolare o legale rappresentante e sostituto è corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento dei firmatari, deve essere esibita in originale, unitamente al titolo abilitativo, a richiesta degli organi di vigilanza; nella dichiarazione deve essere indicata la tipologia di rapporto esistente e gli estremi della documentazione al fine di reperire, presso i competenti uffici pubblici, i documenti attestanti il rapporto di dipendenza o collaborazione che intercorre.
4. Nell'ipotesi che l'attività esercitata riguardi anche la vendita di prodotti sottoposti al possesso di licenza di Polizia ai sensi del precedente articolo 6, il sostituto del titolare dovrà risultare anche nominato rappresentante nella conduzione della licenza come previsto dall'articolo 8 del TULPS.

ART. 10 DISPOSIZIONI CONTRO L'ABUSIVISMO, DURC E CARTA DI ESERCIZIO

1. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, comunque esercitato, è subordinato alla verifica del possesso della regolarità contributiva da parte del comune che la esercita con modalità completamente informatica.
2. Gli operatori su area pubblica, compreso i produttori agricoli, sono tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese e al mantenimento di tale iscrizione per tutta la durata della propria attività, compreso il periodo di eventuale affido in gestione dell'azienda.
3. Gli operatori, nell'esercizio della propria attività, su posteggio, in forma itinerante o alla partecipazione delle operazioni di spunta, devono esibire, in originale, agli addetti al controllo che ne facciano richiesta la carta di esercizio in originale.
4. La carta di esercizio deve essere redatta nella forma autocertificativa prevista dal DPR 445/2000 direttamente dall'interessato, il quale alleggerà anche copia del proprio documento di identità; nella carta dovrà essere indicato:

- a) la forma giuridica dell'impresa.
 - b) Le generalità complete del titolare ovvero del legale rappresentante della società.
 - c) Il codice fiscale e il numero di partita IVA attribuito
 - d) Gli estremi dell'iscrizione al registro delle imprese
 - e) Gli estremi dell'iscrizione all'INPS e se dovuta anche all'INAIL
 - f) Il numero delle autorizzazioni possedute, in proprietà o gestione, nell'intero territorio nazionale e l'indicazione del comune che ha provveduto al rilascio, oltre agli estremi dell'eventuale posteggio dato in concessione.
5. Le disposizioni dei commi precedenti, ad esclusione del comma 2, non si applicano ai produttori agricoli, esentati dall'applicazione delle disposizioni della legge ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera c) e a coloro che partecipano ai mercatini di cui all'articolo 30 del presente regolamento in qualità di hobbisti o operatori che vendono esclusivamente opere del proprio ingegno a carattere creativo.

ART. 11 – OPERAZIONI DI SPUNTA

1. Nelle fiere, nei mercati e nei posteggi isolati, i posteggi temporaneamente non occupati sono assegnati, per quel solo giorno, mediante le operazioni di spunta, nel rispetto dei settori o specializzazioni merceologiche e delle categorie che possono accedere ai posteggi riservati.
2. Le operazioni di spunta non sono effettuate quando la concessione di posteggio sia occupata da strutture regolarmente autorizzate e fissate permanentemente al suolo dal concessionario assente; non costituiscono posteggi da assegnare tramite le operazioni di spunta quelli che non risultano assegnati ad alcun concessionario, ad esclusione di quelli riservati ai produttori agricoli.
3. All'ora stabilita gli addetti effettuano le operazioni di spunta, alle quali possono partecipare tutti gli operatori europei in possesso di un titolo abilitativo valido e che non preveda la concessione di posteggio in altro mercato o area isolata per quel medesimo giorno, l'incaricato del comune assegnerà l'utilizzo del posteggio seguendo la graduatoria formata dalle presenze maturate per quel mercato, fiera o posteggio isolato e per quel settore, specializzazione merceologica o categoria e in caso di parità sarà data la precedenza a colui che potrà vantare la maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per l'esercizio del commercio su area pubblica o produttore agricolo.
4. I partecipanti alle operazioni dovranno esibire, in originale, l'autorizzazione, la carta di esercizio e se collaboratori o dipendenti, la certificazione prevista dall'articolo 9.
5. Nell'ipotesi che l'operatore sia abilitato ad entrambi i settori merceologici dovrà indicare per quale dei due settori intenda partecipare all'operazione, ricevendo il punto di presenza solamente per il settore per il quale ha chiesto di partecipare.

6. L'addetto del comune provvederà ad aggiornare in tempo reale le graduatorie redatte per tipologia di settore o categoria merceologica, alimentare e non alimentare, produttore agricolo, soggetto diversamente abile o altra eventuale categoria speciale.
7. Non è consentito ad un medesimo operatore di partecipare alle operazioni di spunta con più autorizzazioni, salva l'ipotesi che sia accompagnato da un soggetto in possesso delle certificazioni previste dall'articolo 9, dalle attrezzature e merci di ognuna delle aziende partecipanti e dei relativi misuratori fiscali o altri sistemi consentiti.
8. Sarà assegnato un punto di presenza a tutti gli operatori che abbiano partecipato regolarmente all'operazione; la presenza non verrà assegnata a coloro che avendo avuto l'opportunità di esercitare abbiano rifiutato l'utilizzo del posteggio o abbiano abbandonato, senza un giustificato motivo, il mercato e l'area assegnata prima del termine dell'orario di attività, salvo casi di forza maggiore.
9. Nell'ipotesi che al termine delle operazioni di spunta dovessero risultare ancora liberi posteggi idonei all'assegnazione tramite tali operazioni, si potrà procedere alla assegnazione agli operatori in graduatoria indipendentemente dal loro settore o specializzazione merceologica.
10. L'ufficio comunale aggiorna ad ogni edizione le graduatorie delle operazioni di spunta, sulla base degli estremi del titolo abilitativo esibito per tale partecipazione.
11. Con apposita determina, da pubblicare sull'albo comunale con frequenza di regola semestrale e per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni, sono rese note le graduatorie delle operazioni di spunta suddivise ai sensi del precedente comma 6; gli operatori interessati potranno presentare memorie e osservazioni entro il termine di pubblicazione, trascorso il quale le graduatorie si intendono definitive.
12. Verranno cancellati dalla graduatoria di spunta gli operatori che non si siano presentati a tali operazioni, con il medesimo titolo abilitativo, per un periodo consecutivo superiore ai 2 (due) anni per i mercati o superiore a 7 (sette) anni per le fiere, ovvero che in tali periodi non abbiano acquisito alcuna presenza.
13. E' fatto divieto all'operatore che ha ottenuto l'opportunità di utilizzare il posteggio mediante le operazioni di spunta, di utilizzarlo in maniera difforme da quanto indicato nella concessione ovvero specificato nella parte seconda del presente regolamento in riferimento alla ricognizione dell'area utilizzata.

ART. 12 – ORARIO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Gli orari di esercizio dell'attività, sia mediante l'uso di posteggio che in forma esclusivamente itinerante, devono intendersi liberalizzati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera d) bis del DL 223/2006 convertito con modificazioni con la Legge 248/2006 e successive modificazioni.
2. Sulla base delle indicazioni emanate dalla Giunta Comunale il responsabile del servizio, allo scopo di rendere fruibile alla cittadinanza ed al transito veicolare e pedonale le aree oggetto delle concessioni di suolo pubblico, prevede l'orario di inizio e quello di termine della utilizzazione del posteggio ovvero dell'area.

3. La disposizione del precedente comma 2 non si applica alle attività svolte nei posteggi che siano stati formalmente autorizzati alla non rimozione delle strutture di vendita.
4. La disposizione del responsabile del servizio, emanata anche a carattere generale, costituisce parte integrante del presente regolamento anche se emessa e modificabile con atto esterno ad esso.
5. Il Sindaco, con apposita Ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 50 comma 7 del D.lgs 267/2000 determina, nell'ambito delle disposizioni emanate ai sensi del comma 2, l'orario entro il quale gli operatori dovranno occupare le proprie concessioni, termine che se superato comporterà, oltre all'impossibilità di utilizzare il posteggio per quel giorno l'applicazione della giornata di assenza nell'utilizzo del posteggio; saranno determinati inoltre gli orari di inizio delle operazioni di spunta e il limite massimo di orario entro il quale l'area mercatale dovrà essere lasciata sgombra per consentirne la pulizia.
6. Su richiesta degli interessati o di iniziativa dell'amministrazione comunale è possibile emanare deroghe di orario rispetto a quanto stabilito ai sensi del comma 2.

ART. 13 – SCADENZA DELLE CONCESSIONI POSTE IN ESSERE

1. Le concessioni per l'esercizio del commercio su area pubblica poste in essere alla data di entrata in vigore della legge 27 Dicembre 2017 n° 205 sono prorogate, ai sensi del suo articolo 1 comma 1180, al 31 Dicembre 2020.
2. Le concessioni di cui al comma 1 saranno rinnovate nelle forme previste dall'articolo 14 del presente regolamento per la durata di 12 anni a decorrere dal 1 Gennaio 2021.

Art. 14 – DURATA DELLE CONCESSIONI NEI MERCATI, FIERE E POSTEGGI ISOLATI

1. La durata delle concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio relative a fiere, mercati o posteggi isolati avranno durata di 12 anni e alla scadenza saranno rinnovate automaticamente per il medesimo periodo secondo le modalità che seguono.
3. Eguale durata e rinnovo sarà assegnata alle concessioni di posteggio rilasciate a seguito di espletamento dei bandi pubblici svolti successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento.

4. Le concessioni in essere alla data di approvazione del presente regolamento hanno scadenza 31 DICEMBRE 2020, e saranno rinnovate per la durata prevista seguendo le procedure e le verifiche previste dal comma 5.
5. Entro il 31 Dicembre 2020, indipendentemente dalla approvazione in consiglio comunale del presente regolamento, il SUAP provvederà a verificare a carico del proprietario dell'azienda, anche nell'ipotesi che l'attività sia stata affidata in gestione, il mantenimento del requisito morale e se dovuto di quello professionale; inoltre sarà verificato il mantenimento dell'iscrizione al registro delle imprese per il commercio su area pubblica.
6. Non sarà concesso il rinnovo della concessione a coloro che risulteranno in una posizione non conforme a quanto previsto dal comma 5.
3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai mercatini dell'antiquariato e dell'hobbismo e alle Fiere promozionali a carattere straordinario di cui agli articoli 30.

ART. 15 – BANDO DI MIGLIORIA

1. Prima della pubblicazione del bando di assegnazione dei posteggi, previsto dall'articolo 17, il comune provvede ad espletare il bando di miglitoria intendendo per esso l'indicazione fornita dall'articolo 4 comma 1 lettera p) del presente regolamento.
2. Attraverso il bando saranno pubblicizzati i posteggi non assegnati, suddivisi per settore o specializzazione merceologica, categoria o produttori agricoli; il comune provvederà a mettere a disposizione per la visione dei posteggi una planimetria aggiornata del mercato o fiera.
3. Nei tempi, modi e forme, previsti dall'articolo 17 gli operatori concessionari, nel rispetto del settore o specializzazione merceologica o della propria categoria, potranno presentare domanda per l'assegnazione, in sostituzione del posteggio di cui sono concessionari, di uno dei posteggi messi a bando.
4. Al fine di procedere alla scelta dei posteggi il comune predispone una graduatoria, che sarà formulata sulla base della maggiore anzianità di concessione di suolo pubblico riferibile all'azienda nel suo insieme comprovata dall'anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per l'esercizio del commercio su area pubblica del conduttore che partecipa al bando sommata a quella del suo dante causa; nell'ipotesi di parità di punteggio sarà data la precedenza all'operatore che vanterà una maggiore anzianità propria di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per il commercio su area pubblica anche se maturata in periodi discontinui.

5. L'assegnazione di un posteggio in seguito al bando di migioria non modifica la durata, la scadenza della concessione e le sue caratteristiche merceologiche e dimensionali.
6. Nell'ipotesi di attività condotta per gestione di azienda la partecipazione al bando di migioria è consentita solamente se la domanda riporterà anche il consenso, espresso a mezzo di autocertificazione, del proprietario dell'azienda oltre a quello del gestore intestatario.
7. Nell'ipotesi prevista dal comma 6 l'anzianità di concessione del suolo pubblico del partecipante al bando e del suo dante causa può essere sostituita o sommata a quella del gestore a condizione che non si abbia sovrapposizione dei periodi; rimangono pienamente applicabili tutte le altre previsioni del presente regolamento.

ART. 16 – SCAMBIO DEL POSTEGGIO

1. In qualsiasi momento è consentito a due operatori appartenenti al medesimo settore o categoria merceologica o concessionari di analoghi posteggi riservati, di richiedere alla pubblica amministrazione la possibilità di scambiare fra di loro i posteggi dati in concessione.
2. Il comune provvede a determinare lo scambio del posteggio aggiornando l'autorizzazione e contestuale concessione di suolo pubblico; il titolo aggiornato manterrà la medesima scadenza prevista nel precedente atto autorizzativo.
3. Le dimensioni dei posteggi non possono essere modificate in conseguenza della richiesta di scambio essendo tale dimensionamento vincolato dal piano delle aree che costituisce parte integrante del presente regolamento.
4. Nell'ipotesi di attività condotta per gestione di azienda, la domanda di scambio del posteggio potrà essere presentata se riporterà anche il consenso, espresso a mezzo di autocertificazione, del proprietario dell'azienda oltre a quello del gestore intestatario.

ART. 17 – BANDO PUBBLICO DI ASSEGNAZIONE

1. Il rilascio dell'autorizzazione e la contestuale concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere, o nei posteggi isolati, avviene attraverso la pubblicazione di appositi bandi che saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
2. Il bando dovrà prevedere i termini e le modalità di presentazione delle domande, le forme di pubblicazione delle graduatorie ed i tempi di rilascio dell'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio.
3. L'elenco dei partecipanti ammessi al bando sarà affisso all'albo pretorio del comune per 30 (trenta) giorni consecutivi. Nell'ipotesi di errori o omissioni, gli operatori interessati potranno presentare memorie scritte entro il termine previsto per la pubblicizzazione, trascorso il quale l'elenco dei partecipanti si intenderà definitivo.

4. Di norma entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza della pubblicazione indicata dal comma 3 il Comune provvederà a formulare la graduatoria sulla base delle indicazioni contenute nei successivi commi.
5. Ad ogni partecipante al bando di assegnazione che risulti inserito nell'elenco definitivo di cui al comma 3, sarà assegnato un punteggio eguale al numero delle presenze possedute alle operazioni di spunta risultanti ai sensi dell'articolo 11 comma 11 del presente regolamento. Nell'ipotesi di parità di punteggio sarà data la precedenza a colui che potrà vantare una maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese per il commercio su area pubblica quale azienda attiva anche se maturata in modo discontinuo; perdurando la parità si procederà a sorteggio.
6. I partecipanti al bando potranno scegliere, tra i posteggi messi a bando decorsi i tempi di cui al comma 4, il posteggio di loro gradimento sulla base della planimetria del mercato o dell'area che verrà messa a loro disposizione e sulla quale saranno evidenziati i posteggi da assegnare. Tale scelta avverrà seguendo l'ordine della graduatoria, nel rispetto del settore merceologico, specializzazione o riserva di posteggio, risultante dall'espletamento del bando.
7. Le graduatorie rese definitive ai sensi del comma 4 avranno validità e durata eguale a quella delle concessioni messe a bando o fino al loro esaurimento e ad esse si attingerà al fine di rilasciare le ulteriori concessioni che, nel rispetto del settore merceologico, specializzazione o riserva di posteggio, si dovessero rendere definitivamente libere dopo le operazioni di assegnazione previste dal comma 6.
8. Solo nella fase di prima applicazione dell'assegnazione delle concessioni, nell'ipotesi che l'assegnatario disponga di un veicolo, di sua proprietà già prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, di dimensioni tali da necessitare di uno spazio maggiore, l'amministrazione comunale, nei limiti della disponibilità dell'area e nel rispetto dei diritti dei restanti operatori, potrà procedere ad ampliare le dimensioni della concessione o se necessario procedere allo spostamento della concessione stessa all'interno dell'area mercatale o nelle sue immediate adiacenze, anche al fine di assicurare le migliori condizioni di sicurezza.
9. Le eventuali modifiche apportate alla reale situazione mercatale ai sensi del precedente comma sono sanate, successivamente ad un congruo periodo di sperimentazione, previa concertazione e approvazione da parte del consiglio comunale.
10. I punteggi maturati alle operazioni di spunta utilizzati per la partecipazione al bando pubblico di assegnazione di cui al presente articolo, saranno annullati al momento che l'operatore abbia ottenuto il rilascio dell'autorizzazione e contestuale concessione.

ART. 18 – PRODUTTORI AGRICOLI

1. I produttori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, regolarmente iscritti al registro delle imprese, possono effettuare la vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie colture o allevamenti in conformità alle disposizioni dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n° 228; potranno altresì effettuare l'attività di vendita su area pubblica in forma itinerante o con l'utilizzo di posteggio.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività in forma itinerante dovranno essere rispettate le disposizioni e le limitazioni previste dal presente regolamento relative all'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica in forma itinerante.
3. L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli mediante l'uso di posteggio loro riservato avviene, fermo restando il possesso dell'iscrizione al registro delle imprese, solo nei posteggi espressamente previsti per tale tipologia di attività e previa partecipazione al bando pubblico di assegnazione.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli avviene seguendo le procedure, i tempi e i criteri indicati dal precedente articolo 17.
5. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetto alla presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 4 del D.lgs 228/2001 al comune dove ha sede l'azienda agricola.
6. I produttori agricoli possono, previo possesso della comunicazione di cui al comma 5, partecipare alle operazioni di spunta relative ai posteggi loro riservati che, in deroga a quanto indicato nel precedente articolo 11, risultano non assegnati o liberi a causa di assenza del concessionario.
7. I produttori possono consentire il consumo immediato dei prodotti alimentari anche dopo che questi abbiano subito trasformazioni o manipolazioni compreso la cottura, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e in assenza del servizio assistito di somministrazione.
8. La comunicazione prevista dall'articolo 4 del D.lgs 228/2001 consente anche la vendita in locali chiusi da indicarsi nella comunicazione stessa. La comunicazione, qualsiasi sia la forma di attività svolta dal produttore, dovrà contenere l'elenco dei prodotti rientranti nelle proprie colture o allevamenti.
9. Al produttore agricolo potrà essere rilasciata una sola autorizzazione e contestuale concessione nel medesimo mercato o fiera.

ART. 19 – AFFIDAMENTO A PRIVATI

1. Il comune può affidare la gestione del mercato, della fiera o dei mercatini a enti o associazioni, non a scopo di lucro e iscritte al terzo settore, sulla base di specifica convenzione nella quale saranno indicati i compiti ed i limiti di svolgimento dell'attività oggetto della convenzione stessa.
2. Fermo restando la predisposizione delle graduatorie finalizzate sia all'assegnazione delle concessioni di posteggio, che quelle utilizzate per le operazioni di spunta previste dai precedenti articoli, ai convenzionati potranno essere affidati tutti o parte dei seguenti compiti:
 - a) *Ricevimento degli operatori concessionari e verifica della occupazione del corretto posteggio.*
 - b) *Registrazione delle assenze dei concessionari.*
 - c) *Ricevimento dei partecipanti alle operazioni di spunta.*

d) Verifica della regolarità delle documentazioni previste dal regolamento.

e) Assegnazione dei posteggi resisi liberi a causa di assenza del concessionario.

f) Aggiornamento delle graduatorie di spunta.

3. Potranno essere assegnate previa convenzione anche eventuali riscossioni di suolo pubblico.

ART. 20 – MODIFICHE AL SETTORE MERCEOLOGICO

1. Il titolare di autorizzazione può presentare al comune SCIA per l'aggiunta nell'autorizzazione del settore merceologico, sempre che sia autocertificato il possesso dei requisiti morali e se necessari professionali, previsti dall'articolo 71 del D.lgs 59/2010.

2. Il titolare dell'autorizzazione abilitato all'esercizio di entrambi i settori merceologici può segnalare al comune la soppressione di uno dei due settori merceologici; in tale ipotesi si dovrà certificare il mantenimento del requisito morale.

3. Fermo restando l'aggiunta o la riduzione del settore merceologico eventualmente segnalata, non si avrà modifica della destinazione merceologica del posteggio in concessione e conseguentemente non sarà consentita la soppressione o modifica del settore merceologico oggetto della concessione.

4. In conseguenza della variazione, aggiunta o riduzione del settore merceologico non si avrà alcuna modifica della classificazione del titolo abilitativo rispetto alla collocazione nella tipologia di graduatoria delle operazioni di spunta. Nell'ipotesi di soppressione del settore merceologico per il quale l'interessato partecipava alle operazioni di spunta si avrà l'automatica cessazione della possibilità di partecipare a tali operazioni per il settore soppresso ovvero la cancellazione dalla graduatoria per soppressione dei punteggi di spunta posseduti.

ART. 21 - SUBINGRESSO

1. L'azienda per il commercio su area pubblica, sia mediante l'utilizzo di posteggio che esclusivamente in forma itinerante, può essere ceduta a titolo definitivo o assegnata in gestione per atto tra vivi e comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

2. Il trasferimento in proprietà o gestione deve risultare da apposito atto redatto in una delle forme previste dall'articolo 2556 del Codice Civile ovvero, atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio.

3. Il subentrante dovrà presentare, entro i 90 (novanta) giorni successivi alla stipula del contratto e comunque prima di avviare l'attività, la relativa SCIA indicando in essa gli estremi del contratto sottoscritto con il cedente e dichiarando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del D.lgs 59/2010.

4. Il rientro in possesso dell'azienda da parte del titolare che l'abbia data in gestione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni del comma 3, sempre che abbia mantenuto l'iscrizione al registro delle imprese anche se quale azienda non attiva. Il titolare non potrà procedere ad un nuovo affido in gestione o cessione definitiva se prima non avrà presentato comunicazione di rientro in possesso della stessa.
5. Ai sensi dell'articolo 54 comma 2 della Legge Regionale non si potrà procedere all'intestazione dell'autorizzazione e della concessione se il dante causa non avrà effettivamente esercitato l'attività anche in maniera discontinua per almeno 90 giorni; analogamente il rientro in possesso potrà avvenire solo dopo che il gestore avrà effettivamente esercitato l'attività per il medesimo periodo.
6. I titoli abilitativi è reintestato nel caso di morte del titolare previo invio, entro 12 mesi dal decesso del dante causa, della SCIA di subingresso da parte dell'erede, o degli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone.
7. Nei casi di cui al comma 6, qualora si tratti di attività relativa al settore merceologico alimentare, fermo restando il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71 del D. Lgs. 59/2010, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali di cui all'art.71 D. Lgs. 59/2010, salvo proroga per comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade previa comunicazione di avvio del procedimento.
8. Per i produttori agricoli la SCIA per il subingresso potrà essere accettata solamente se sia stata ceduta tutta l'azienda agricola che aveva consentito l'esercizio dell'attività su area pubblica e non solo i titoli abilitativi relativi allo svolgimento dell'attività.
9. I soggetti indicati nelle lettere a), b), c), e d) del successivo articolo 31 comma 7 potranno cedere l'azienda solamente a soggetti che posseggano le medesime caratteristiche.
10. Assieme al trasferimento dell'azienda per cessione definitiva o di gestione, sono anche trasferiti al subentrante i titoli preferenziali maturati con l'autorizzazione facente parte dell'azienda trasferita anche se questi non potranno essere cumulati con altri titoli abilitativi.

ART. 22 – LE AREE DEDICATE AL COMMERCIO

1. Sono da considerarsi luoghi dedicati allo svolgimento del commercio su area pubblica, i mercati, le fiere, i mercatini e i luoghi espressamente indicati nei quali non sia interdetto l'esercizio dell'attività.
2. Per ognuno dei luoghi di cui al comma 1 il Piano indica l'ubicazione dell'area, la posizione dei posteggi, la loro superficie e dimensione, la destinazione merceologica o settoriale, le giornate di svolgimento e la numerazione dei posteggi.

3. E' da considerarsi area pubblica, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella Legge e nel presente regolamento, anche l'area privata messa a disposizione dal privato attraverso apposita convenzione pluriennale con un minimo di 10 (dieci) anni.
4. Tali aree saranno inserite nel piano per essere date in concessione per il periodo della convenzione mediante l'espletamento di bando pubblico secondo quanto indicato nell'articolo 17 del presente regolamento. Nessun vantaggio può essere concesso ai proprietari che abbiano messo a disposizione tali aree ai fini del loro utilizzo. Alla scadenza della concessione si potrà consentire la proroga decennale automatica solamente se sia avvenuta la proroga decennale della messa a disposizione dell'area a favore dell'amministrazione comunale.
5. Nell'ipotesi che lo svolgimento dell'attività riguardi particolari aree cittadine che necessitano di tutela per le loro caratteristiche storiche, culturali, ambientali, monumentali ecc. l'amministrazione comunale con specifico atto potrà prevedere che le strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività abbiano specifiche caratteristiche architettoniche.
6. Nell'ipotesi che nei mercati o fiere già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intenda aumentare il numero delle concessioni, ovvero si istituiscano nuovi mercati o fiere, si dovrà prevedere l'attribuzione di posteggi riservati a soggetti diversamente abili di cui alla legge 104/92, ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile, alle imprese artigiani e di servizi.

ART. 23 – UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO

1. Gli operatori su area pubblica che nell'esercizio della propria attività sono autorizzati ad utilizzare il posteggio, dato in concessione o ottenuto attraverso le operazioni di spunta, devono al termine dell'attività lavorativa giornaliera lasciare sgombra l'area dalle attrezzature di vendita se non diversamente ed espressamente autorizzati nell'atto di concessione; dovranno altresì rimuovere ogni rifiuto che dovrà essere conferito secondo le modalità previste dal sistema di raccolta RSU adottato dal comune.
2. E' fatto divieto durante l'esercizio dell'attività di riprodurre musica o utilizzare amplificatori, salvo che ciò non sia strumentale all'esercizio dell'attività, quale la vendita di dischi, nastri magnetici e simili, in tale ipotesi il volume dovrà essere mantenuto ad un livello basso e comunque tale da non arrecare disturbo agli altri operatori o ai clienti frequentatori del mercato.
3. Nell'ipotesi che l'attività commerciale su area pubblica sia esercitata mediante l'utilizzo di un veicolo, questo dovrà essere posizionato in modo da rientrare all'interno dello spazio assegnato e stabilito dal piano delle aree e non dovrà arrecare alcun tipo di danno o insudiciamento al suolo stradale.
4. L'operatore non potrà occupare alcuno spazio oltre quello costituito dal posteggio utilizzato ed in particolare dovranno essere lasciati sgombri da cose o attrezzature i

corridoi intercorrenti fra i posteggi, che potranno essere utilizzati anche come vie di fuga.

5. Non sarà considerata presenza al mercato il concessionario che abbia abbandonato senza un giustificato motivo l'area mercatale prima dell'orario previsto.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni della legge e delle norme attuative.

ART. 24 – UTILIZZO DELLE TENDE SOLARI

1. E' consentito agli operatori di coprire le proprie attrezzature di vendita mediante l'utilizzo di tende o altre tipologie di strutture che comunque non dovranno risultare sporgenti, rispetto all'area del posteggio, oltre 1 (uno) metro sul fronte di vendita e 50 (cinquanta)cm su ognuno dei due fianchi.
2. I prodotti facenti parte l'attività di vendita potranno essere esposti anche collocandoli appesi alla tenda di copertura, alla sola condizione che la loro proiezione a terra rientri all'interno del perimetro del posteggio.

ART. 25 – UTILIZZO DEI VEICOLI DEFINITI "CAMION NEGOZIO"

1. L'esercizio dell'attività, sia mediante l'uso di auto-negozi che di banchi o altra tipologia di attrezzature, che utilizzino GPL o altra fonte energetica per alimentare apparecchi di cottura di preparazione culinaria o di riscaldamento dei cibi dovrà essere conforme a quanto indicato nei commi successivi.
2. Al solo scopo di perseguire la sicurezza degli operatori commerciali e dei consumatori che frequentano le aree mercatali e gli altri insediamenti dove si svolgono le attività commerciali su area pubblica, si indicano di seguito gli accorgimenti che dovranno essere adottati secondo le disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno circa gli indirizzi di prevenzione incendi.
3. I veicoli e le attrezzature di cui al comma 1 che a qualsiasi scopo utilizzano impianti di cottura a gas mediante fiamme libere devono avere ostensibile:
 - a) *Dichiarazione di conformità alle norme UNI CIG 7131/98 ex legge 46/90 e successive modificazioni.*
 - b) *Certificazione di collaudo decennale a tenuta dei bidoni del GPL e fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato.*
 - c) *Certificazione di avvenuta revisione annuale degli apparati idraulici, meccanici, elettrici e termici incorporati nel veicolo (analogia punto 7.7 del DM 19 Agosto 1996)*
4. Gli operatori che a qualsiasi titolo o merceologia effettuano l'attività di vendita nel posteggio devono avere a disposizione durante l'attività almeno un estintore a polvere di Kg. 6 (sei) in regola con la revisione semestrale.

5. I veicoli o le attrezzature che utilizzano impianti a gas devono essere collocati in una posizione tale da consentire il facile avvicinamento dei mezzi di soccorso.
6. Al fine di garantire un sicuro accesso dei mezzi di soccorso nell'area mercatale il corridoio centrale fra le due file di concessioni deve avere una misura non inferiore a quella minima prevista dal codice della strada, salvo che accessi laterali non consentano comunque di accedervi.
7. Dovrà sempre essere garantito fra due concessioni di posteggio almeno 1 (uno) metro di spazio che dovrà sempre rimanere libero e sgombro da oggetti o attrezzature.
8. Le tende collocate a protezione delle merci devono avere una altezza minima da terra di 3 (tre) metri con possibilità di un rapido innalzamento almeno a 4 (quattro) metri.
9. In nessuna concessione possono essere detenute bombole di gas GPL in utilizzo o deposito superiore complessivamente a 75 (settantacinque) Kg, non è consentito detenere bombole, anche se vuote, se non collegate agli impianti.

ART. 26 – LA FORMA ITINERANTE, DIVIETI E LIMITAZIONI.

1. Il commercio in forma itinerante può essere svolto su tutto il territorio comunale ad esclusione delle aree indicate nel seguente comma 2; nelle restanti aree è consentito con l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.
2. Al fine di salvaguardare le aree di maggior pregio artistico e monumentale del tessuto urbano e al fine di tutelare i luoghi e i monumenti cittadini è vietato l'esercizio in forma itinerante all'interno del centro storico così come individuato dalle disposizioni contenute nello strumento urbanistico ed evidenziate nell'allegata planimetria dell'intero territorio comunale e comunque all'interno del perimetro indicato dalle seguenti strade che devono intendersi ricomprese nel divieto su entrambi i lati: Ponte SS 4 Salaria – Via Nazionale – via Fossi - via Vespasiano – piazza IV Novembre – piazza Marconi – Ponte M. Jones – Fiume Velino.
3. L'esercizio dell'attività itinerante, al di fuori dei luoghi indicati dal comma 2 è consentito purché il transito e la sosta del veicolo utilizzato siano conformi alle disposizioni del codice della strada anche se riferite ad eventuali limitazioni; il veicolo utilizzato dovrà rispondere alle caratteristiche ed ai requisiti indicati dal codice della strada e ogni eventuale violazione alle disposizioni del codice, oltre che all'applicazione delle specifiche sanzioni, costituisce anche violazione alle disposizioni del presente regolamento.
4. Nell'esercizio dell'attività in forma itinerante si dovrà escludere qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico e l'eventuale sosta del veicolo dovrà avvenire per il tempo strettamente necessario a fornire al cliente il servizio; è in ogni caso vietato il prolungamento della sosta tanto da trasformare l'attività in quella di tipo "A" con l'utilizzo di posteggio.
5. Il veicolo utilizzato per l'esercizio della forma itinerante, pur nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti, potrà sostare sulla sede stradale a condizione che

il fronte di vendita sia rivolto verso l'esterno della sede stessa in modo da non costituire pericolo per i clienti e per i veicoli transitanti, si potrà derogare a tale divieto solamente nell'ipotesi che il veicolo nell'effettuare la sosta abbia il proprio fronte vendita distante almeno 3 (tre) metri dal margine esterno della sua semicarreggiata. Nell'ipotesi che l'attività sia svolta con un veicolo che necessita dell'apertura di una appendice la suddetta misura può essere ridotta a 2 (due) metri misurati tra l'estremità dell'estensione dell'appendice e il margine della sua semicarreggiata.

ART. 27 – I MERCATI

1. Le aree destinate allo svolgimento dei mercati sono rappresentate nelle planimetrie che, facenti parte integrante del presente regolamento, indicheranno l'ubicazione dell'area, la posizione dei posteggi, la loro consistenza, dimensione e destinazione commerciale o loro specializzazione; sarà altresì indicata la frequenza dell'edizione.
2. Nei mercati è consentito l'esercizio dell'attività a coloro che, quali concessionari, risultino in possesso dell'autorizzazione e della relativa concessione di suolo pubblico per quel mercato ed a coloro che provenienti da qualsiasi nazione europea siano dotati di titolo abilitativo rilasciato dal paese di origine accompagnato da traduzione ufficiale del documento e che abbiano avuto la possibilità di esercitare a seguito della partecipazione alle operazioni di spunta.
3. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, lo stesso si svolgerà nella medesima giornata oppure, su istanza degli operatori, delle Associazioni di categoria o di iniziativa dell'amministrazione comunale, con apposito atto, potrà essere previsto lo svolgimento del mercato nel giorno antecedente, successivo o in altra data da concertare.
4. Nell'ipotesi indicata dal precedente comma 3 le assenze degli operatori assegnatari non saranno conteggiate al fine di determinare il numero massimo delle assenze per il mancato utilizzo della concessione.
5. Il comune, per ragioni contingibili e urgenti può procedere allo spostamento, sospensione, trasferimento temporaneo, riduzione dei posteggi, dandone comunicazione alle associazioni partecipanti alla concertazione, indicando le motivazioni ed il termine per il ripristino delle condizioni di normalità.
6. L'istituzione, lo spostamento di sede, la variazione del giorno di svolgimento, la riduzione o l'aumento del numero di posteggi, la soppressione ed ogni altra modifica nella struttura del mercato, può essere effettuate previa concertazione con le associazioni interessate utilizzando le disposizioni contenute nell'articolo 30.
7. L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stabilire, di propria iniziativa o su istanza delle associazioni di categoria, l'eventuale edizione aggiuntiva rispetto a quella stabilita dal regolamento in occasione di particolari ricorrenze o festività.

ART. 28 – LE FIERE

1. Le aree destinate allo svolgimento delle fiere sono rappresentate nelle planimetrie che, facenti parte integrante del presente regolamento, indicano l'ubicazione dell'area, la posizione dei posteggi, la loro consistenza, dimensione e destinazione commerciale o loro specializzazione; viene altresì indicata la frequenza e la data dell'edizione.
2. La partecipazione alle fiere è consentita a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione comunale per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica di tipo a) oppure di tipo b) e che abbiano ottenuto la concessione decennale di posteggio, tacitamente rinnovabile per eguale periodo, a mezzo di partecipazione al bando pubblico; in tale ipotesi si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 17 del presente regolamento in quanto compatibili.
3. Il comune per ragioni contingibili e urgenti può procedere allo spostamento, sospensione, trasferimento temporaneo, riduzione dei posteggi, dandone comunicazione alle associazioni partecipanti alla concertazione, indicando le motivazioni ed il termine per il ripristino delle condizioni di normalità.
4. L'istituzione, lo spostamento di sede, la variazione del giorno di svolgimento, la riduzione o l'aumento del numero di posteggi, la soppressione ed ogni altra modifica nella struttura della fiera, possono essere effettuate previa concertazione con le associazioni interessate utilizzando le disposizioni contenute nell'articolo 31.
5. Per ogni fiera è redatta una graduatoria degli operatori abilitati a partecipare alle operazioni di spunta, suddivisa per settore merceologico e per ognuna delle categorie speciali; tale graduatoria sarà formata iniziando dai soggetti che saranno risultati idonei nella partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione del posteggio nella fiera di cui trattasi che non abbiano avuto l'opportunità di risultare assegnatari.
6. Potranno essere aggiunti alla graduatoria di spunta tutti gli operatori abilitati ad esercitare l'attività nel territorio nazionale previa presentazione, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera, di apposita comunicazione al Comune, nella quale si dovranno indicare gli estremi del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Ultimata la graduatoria, alle operazioni di spunta per l'assegnazione dei posteggi eventualmente ancora disponibili potranno partecipare tutti gli operatori presenti in possesso del titolo abilitativo previsto, anche se non abbiamo presentato la preventiva comunicazione sopra citata.
7. Fermo restando le disposizioni inerenti l'attribuzione del punteggio di partecipazione alle operazioni di spunta della fiera, come indicate dal precedente articolo 4 comma 1 lettera o), il responsabile del servizio provvederà ad aggiornare dopo l'effettuazione di ogni edizione la graduatoria, rendendola pubblica mediante affissione all'albo pretorio.
8. Nell'ipotesi che la fiera abbia una durata pari o superiore a 2 (due) giorni, la presenza alla fiera verrà riconosciuta solo se garantita per l'intero periodo di svolgimento.

ART. 29 – LE FIERE PROMOZIONALI A CARATTERE STRAORDINARIO

1. Sono fiere commerciali a carattere straordinario quelle previste dall'articolo 39 comma 1 lettera q) della Legge regionale, la cui cadenza non può essere programmata negli anni a causa della straordinarietà ed occasionalità dell'evento che quindi non consente l'inserimento di tale manifestazione nel piano delle aree; in ragione di tale straordinarietà la concessione di suolo pubblico che consente la partecipazione non potrà essere rilasciata a mezzo bando pubblico, né avere durata superiore a quella di svolgimento dell'evento.
2. Tali manifestazioni sono promosse su iniziativa dell'amministrazione comunale o su istanza delle associazioni, enti o soggetti diversi iscritti al terzo settore, al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive, valorizzazione delle attività artigianali, integrazione di operatori europei ed extraeuropei, allo sviluppo del commercio equo e solidale, nonché alla realizzazione e valorizzazione di attività di animazione, sportive e culturali.
3. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma precedente ed in particolare l'integrazione fra le varie tipologie di commercianti e cittadini, nazionali o stranieri che siano, alle manifestazioni di cui al presente articolo partecipano i commercianti su area pubblica e possono partecipare tutti coloro che a qualsiasi titolo risultano iscritti come azienda attiva al registro delle imprese o sono in possesso di partita IVA.
4. Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario sono organizzate dal comune anche previa richiesta di organizzazioni o associazioni; il comune redige, di norma entro il mese di Dicembre dell'anno precedente, il calendario delle manifestazioni che si intendono svolgere nell'anno successivo. Solo per ragioni di urgenza e sempre che non vi sia sovrapposizione di date con altra manifestazione il comune potrà inserire nel calendario e quindi consentire lo svolgimento della manifestazione per la quale sia stata presentata richiesta di inserimento almeno 30 (trenta) giorni prima del suo inizio.
5. Possono partecipare alla manifestazione tutti coloro che a qualsiasi titolo risultano iscritti al registro delle imprese o in possesso di partita IVA e che posseggono i requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D.lgs 59/2010, nell'ipotesi che l'attività sia relativa al settore merceologico alimentare anche i requisiti professionali previsti dalla medesima norma. I partecipanti alla fiera promozionale dovranno risultare in possesso della regolarità contributiva DURC.
6. Le manifestazioni possono essere gestite dalle associazioni richiedenti l'inserimento nel calendario previa sottoscrizione di un disciplinare predisposto dall'amministrazione comunale. Ai partecipanti o all'organizzatore viene rilasciata la concessione di suolo pubblico che consente l'esercizio dell'attività.

ART. 30 – MERCATINI DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO

1. Il comune, previa concertazione, può istituire con le procedure previste dall'articolo 30 comma 6 del presente regolamento i mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, previsti e descritti dall'articolo 39 comma 1 lettera o) della Legge Regionale; tali manifestazioni sono inserite, dopo il periodo di sperimentazione

previsto, nel piano delle aree che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Alle manifestazioni di cui al precedente comma 1 possono partecipare tutti coloro che risultano iscritti al registro delle imprese o che siano in possesso di partita IVA; possono partecipare anche soggetti che svolgono attività del tutto sporadica e non professionale se dotati del tesserino previsto dal successivo comma 5; tali soggetti, denominati anche Hobbisti, possono effettuare la vendita di soli prodotti non alimentari di modico valore commerciale e non potranno svolgere, al di fuori delle manifestazioni di cui al presente articolo, alcuna attività di commercio in forma professionale di qualsiasi tipologia.
3. Nell'ipotesi che gli Hobbisti pongano in vendita cose usate queste, di modico valore, dovranno essere di proprietà del medesimo ovvero provenire dal comune utilizzo del proprio nucleo familiare.
4. Per modico valore si intendono le cose, nuove o usate, il cui prezzo di vendita di ogni singolo prodotto, che comunque deve essere esposto, non superi i 50 € e comunque il complessivo importo di tutti i prodotti esposti non potrà superare i 1.000,00 €
5. Per ogni nucleo familiare anagraficamente residente in questo territorio comunale può essere rilasciato esclusivamente un solo tesserino che abilita alla partecipazione ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo che si svolgono nel territorio nazionale, nel rispetto delle disposizioni dettate dalle regioni ospitanti; il tesserino, numerato, dotato di fotografia e dei dati identificativi dell'interessato, avrà validità per l'intero anno solare decorrente dalla data di rilascio e dovrà essere esposto durante lo svolgimento della manifestazione. Nel tesserino saranno presenti 8 specifici spazi che dovranno essere vidimati dall'organizzatore della manifestazione o anche direttamente dall'interessato o in mancanza dagli organi di vigilanza.
6. Nell'ipotesi di smarrimento, deterioramento o altra causa di inutilizzazione del tesserino, non ne potrà essere rilasciato altro se non dopo che siano trascorsi almeno 12 mesi rispetto al rilascio del precedente.
7. Gli interessati potranno richiedere il rilascio del tesserino di cui al comma 3 compilando esclusivamente l'apposito modello predisposto dall'amministrazione comunale.
8. E' vietata la vendita di prodotti realizzati, tutto o in parte, da metalli preziosi, pietre preziose o corallo.
9. Nell'ipotesi che la persona che chiede il rilascio del tesserino compili il modello predisposto indicando dati o fatti non veritieri, oltre alle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci non potrà ottenere il rilascio del tesserino per i due anni successivi nessuno dei componenti del proprio nucleo familiare.
10. Il titolare del tesserino deve garantire la propria presenza sul posto per tutta la durata della manifestazione, potrà essere affiancato, ma non sostituito, solamente da persona facente parte del medesimo nucleo familiare.
11. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, salvo che non siano già previste da una norma penale o dalla Legge Regionale, sono sanzionate ai sensi dell'articolo 33 del presente regolamento
12. Possono partecipare in qualità di Hobbista solamente i soggetti in possesso del tesserino rilasciato da uno dei comuni della Regione Lazio.

Art. 31 - ISTITUZIONE, MODIFICA, SOPPRESSIONE DEI MERCATI, DELLE FIERE E DEI POSTEGGI ISOLATI;

1. Le aree destinate allo svolgimento dell'attività commerciale possono essere modificate per ragioni di pubblico interesse, viabilità, igiene, decoro urbano o altre motivazioni; possono altresì essere soppresse in toto o in parte o nella stessa misura spostate in altra sede.
2. La soppressione, la modifica, l'istituzione o lo spostamento della sede di svolgimento, sia di iniziativa della pubblica amministrazione che su istanza degli

interessati o loro rappresentanti dovrà essere approvata dal consiglio comunale solo dopo che si sia verificato, a seguito di un periodo di sperimentazione di almeno 6 mesi eventualmente prorogabile, la funzionalità della modifica.

3. In deroga alla previsione del comma 2 la disposizione potrà essere adottata dalla Giunta Comunale nei casi di massima urgenza e comunque per periodi non superiori a 6 (sei) mesi eventualmente rinnovabili.
4. Nell'ipotesi di spostamento dell'area la nuova assegnazione dei posteggi avverrà seguendo le procedure previste per il bando di miglioria ovvero contenute nell'articolo 15 commi 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento.
5. Solo nell'ipotesi che i posteggi oggetto dello spostamento, modifica o soppressione siano in misura superiore al 50 % (cinquanta per cento) dell'intero organico la riassegnazione della concessione riguarderà l'intero organico del mercato o fiera.
6. L'istituzione di nuove aree, sia per lo svolgimento dei mercati, fiere, mercatini e posteggi isolati, può avvenire solo previo inserimento della manifestazione nel piano delle aree che fa parte del presente regolamento. Prima di tale inserimento è possibile prevedere la sperimentazione della manifestazione al fine di verificare la necessità del suo svolgimento, la reale opportunità e l'impatto commerciale per i commercianti su area pubblica, su area privata e per i consumatori; tale sperimentazione avviene mediante atto di indirizzo politico espresso dalla Giunta Comunale. Per tutta la durata di svolgimento della sperimentazione non possono essere rilasciate concessioni e nessun vantaggio sarà assegnato ai partecipanti per la successiva assegnazione a mezzo bando pubblico salvo il riconoscimento dei punteggi maturati alle operazioni di spunta.
7. Ogni nuovo mercato o fiera, ovvero aggiunta di posteggi rispetto all'esistente organico, deve prevedere anche la presenza di specifici posteggi riservati a:
 - a) *ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104/92;*
 - b) *ai produttori agricoli previsti dal D.lgs 228/2001;*
 - c) *ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile;*
 - d) *alle imprese artigiane e di servizio;*
8. Nei mercati e nelle fiere esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento nei quali i posteggi riservati indicati dal comma precedente non siano presenti si provvederà al loro inserimento, nella misura possibile, qualora si proceda ad incrementare l'organico previsto dal piano delle aree;
9. Nei posteggi isolati realizzati mediante struttura fissa regolarmente autorizzata, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che fossero autorizzati alla commercializzazione non di uno o entrambi i settori merceologici ma solamente di categorie merceologiche estremamente limitate si potrà consentire, previa sperimentazione da svolgersi nelle forme previste dal presente articolo, a svolgere anche attività di servizio compatibile con il luogo e la struttura o alla commercializzazione del totale settore merceologico.
10. L'istituzione a scopo sperimentale di un mercato, fiera, o posteggio isolato o ogni altra modifica può avere una durata massima di 6 mesi eventualmente prorogabile.

ART. 32 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E DECADENZA DELLA CONCESSIONE.

1. L'autorizzazione per il commercio su area pubblica è revocata e la concessione dichiarata decaduta nei casi previsti dall'articolo 55 della Legge Regionale.
2. La concessione di posteggio per la partecipazione alle fiere decade nell'ipotesi che il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio; la presenza alle fiere di durata superiore a 2 giorni si ottiene con la presenza di almeno due terzi della sua durata.
3. Si considera assenza giustificata il mancato utilizzo del posteggio o la sospensione dell'attività dovuta a malattia, gravidanza o servizio civile volontario, da notificare all'amministrazione comunale a mezzo di idonea certificazione entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento; decorso tale termine l'assenza non potrà essere giustificata e comporterà l'applicazione delle presenti disposizioni.
4. All'operatore concessionario, o al soggetto che abbia avuto l'opportunità di utilizzare il posteggio attraverso le operazioni di spunta, che senza giustificato motivo abbandoni il posteggio prima dell'orario previsto non sarà computata la presenza per quel giorno.
4. Si procede alla dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione e se contestuale alla decadenza della concessione di posteggio nell'ipotesi che l'interessato abbia provveduto alla cancellazione dal registro delle imprese, anche se successivamente avesse provveduto a iscriversi nuovamente, in tale ipotesi si tratterebbe di iscrizione di altra nuova azienda dotata di partita IVA diversa rispetto a quella cessata.
5. La concessione di suolo pubblico, o la partecipazione al bando di assegnazione, decade nell'ipotesi che la dichiarazioni auto-certificativa resa dagli interessati non risulti veritiera agli accertamenti effettuati dal comune, tanto da costituire comunicazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria.

ART. 33 – SOSPENSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO

1. La sospensione di validità dell'autorizzazione opera nell'ipotesi di reiterazione, come definita dall'articolo 15 comma 1 lettera hh) della Legge Regionale, delle seguenti violazioni:
 - a) Esercitare l'attività di commercio in forma itinerante nelle aree vietate a tale forma e indicate nell'articolo 25 del presente regolamento;
 - b) Esercitare il commercio nelle aree demaniali non comunali in assenza del nulla osta delle autorità competenti o esercitare in difformità delle condizioni o prescrizioni imposte dall'autorità;
 - c) Esercitare l'attività di commercio negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie, nei porti e nelle autostrade in assenza del permesso del gestore di tali aree;

- d) Esercitare l'attività di commercio su area pubblica con l'autorizzazione prevista dall'articolo 45 della Legge ovvero mediante l'utilizzo di posteggio, in un luogo diverso rispetto a quello previsto per quel giorno dalla concessione.
- e) Consentire la sostituzione del titolare dell'autorizzazione in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 9 del presente regolamento.
- f) Esercitare l'attività di commercio su area pubblica fornendo al cliente il servizio assistito di somministrazione, tale si considera anche la fornitura della bevande direttamente nel bicchiere;
- g) Esercitare l'attività di commercio mediante l'utilizzo di posteggio omettendo di esibire agli organi di vigilanza l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio in originale.
- h) Esercitare il commercio su area pubblica senza essere in possesso della regolarità contributiva (DURC)
- i) Esercitare qualsiasi forma di attività di commercio su area pubblica senza essere in possesso della carta di esercizio in originale;
- j) Compilare la carta di esercizio in forma diversa rispetto a quanto indicato nell'articolo 10 del presente regolamento;
- k) Esercitare il commercio su area pubblica di oggetti da punta e da taglio o altri oggetti usati in difformità delle disposizioni specifiche previste dal presente regolamento;
- l) Esercitare il commercio su area pubblica di animali da affezione;
- m) Esercitare il commercio su area pubblica senza rispettare le disposizioni in materia di orari;
- n) Esercitare il commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di un posteggio senza rispettare le prescrizioni e le dimensioni previste dal presente regolamento e dal piano delle aree;
- o) Esercitare il commercio su area pubblica su di un numero di posteggi superiori a quelli previsti dall'articolo 46 comma 2 della Legge Regionale;
- p) Esercitare il commercio in forma itinerante senza utilizzare uno dei veicoli previsti dall'articolo 47 del codice della strada;
- q) Effettuare nella forma itinerante soste di durata superiore a quella consentita per il servizio da rendere al cliente presente;
- r) Effettuare attività di commercio nei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo previsti dall'articolo 29 del presente regolamento in difformità delle previsioni previste in tale disposizione; nello specifico si ridurrà del 50% il numero delle possibili partecipazioni nel rilascio del tesserino successivo;

2. Ai sensi dell'articolo 39 comma 1 lettera v) della legge regionale si ha reiterazione quando il medesimo operatore commette la medesima violazione nell'arco di 2 anni,

anche se ha provveduto al pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 689/81.

3. Ai fini della reiterazione hanno valore unicamente le violazioni commesse nel territorio di questo comune.
4. Nell'ipotesi di reiterazione di una delle violazioni indicate dal precedente comma 1 l'amministrazione comunale provvederà alla sospensione del titolo autorizzativo per un periodo di 7 giorni; tale sospensione non concorre a determinare il numero massimo delle assenze nell'utilizzo del posteggio previsto dall'articolo 55 della Legge regionale.

ART. 34 – SANZIONI

1. Salvo che il fatto non sia già previsto e punito da una disposizione nazionale o regionale, chi viola le altre disposizioni del presente regolamento è soggetto al pagamento da effettuarsi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione di una sanzione amministrativa di € (Euro) stabilita con Delibera dalla Giunta Municipale n°del.....ai sensi dell'articolo 16 comma 2 della legge 689/81.

ART. 35 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Le concessioni di suolo pubblico rilasciate ed utilizzate per attività produttive diverse da quelle trattate dal presente regolamento, quali quelle relative alla rivendita della stampa quotidiana e periodica, somministrazione di alimenti e bevande e attività artigianali, possono utilizzare le medesime previsioni del presente regolamento relativamente alla durata delle concessioni e alle procedure inerenti il rinnovo.

ART. 36 – NORME TRANSITORIE

Per quanto riguarda le Fiere già esistenti nel Comune di Antrodoco, tenendo conto delle modalità di assegnazione del passato e dei diversi spostamenti di parte della collocazione delle fiere in occasione degli eventi sismici del 2016/2017 che non consentono una ricostruzione certa della situazione, al fine della predisposizione di una graduatoria tramite bando pubblico che tenga conto delle priorità di cui all'art. 17 del presente Regolamento, che prevedono l'assegnazione di un punteggio in base alle presenze e nell'ipotesi di parità di punteggio della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese per il commercio su area pubblica quale azienda attiva anche se maturata in modo discontinuo e in caso di ulteriore parità il sorteggio, in sede di prima assegnazione tramite bando pubblico le presenze negli anni del titolare dell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche di tipo b (Itinerante) e di un dante causa, saranno autodichiarate ai sensi dell' Articolo 47 del DPR n. 45/2000 dai richiedenti nell'arco temporale massimo retroattivo fino al 2010. Le presenze anteriori al 2010 saranno prese in considerazione se inequivocabilmente comprovate (es. ricevuta di assegnazione del posteggio, ricevuta di pagamento ecc..).